

Quali rischi per committenti e fornitori negli appalti dei servizi di vigilanza e sicurezza? - 2

intervista all'avv. Ezio Moro | Membro GdL "Linee Guida Appalti servizi vigilanza e sicurezza nel Retail"

Qual è il punto di mediazione tra le previsioni del DL 25/2017 e un mercato dominato dalla logica del massimo ribasso?

Il massimo ribasso è direttamente proporzionale all'aumento del rischio del committente di dover rispondere, quale obbligato in solido, del mancato (totale o parziale) pagamento da parte dell'appaltatore dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'appalto.

Trovare un punto d'equilibrio tra una corretta individuazione del fornitore più conveniente, secondo logiche concorrenziali, ed evitare i rischi connessi alle norme sulla responsabilità solidale del committente è operazione assai delicata.

Alcuni consigli basilari potrebbero essere i seguenti:

- Verificare che i fornitori applichino ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore, ossia sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- Verificare che i fornitori siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni (ricordo che, per quanto riguarda i servizi di vigilanza armata, gli Istituti devono essere in possesso non solo della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, ma anche delle certificazioni di cui al DM 115/2014).
- Evitare di affidare i servizi ad imprese che abbiano presentato un'offerta anormalmente più bassa rispetto alle concorrenti, se non dopo avere richiesto ed ottenuto specifici e circostanziati chiarimenti in merito all'anomalia dell'offerta.

Quali modalità e quali attenzioni devono seguire i committenti nell'affidamento di appalti a soggetti che non eseguono direttamente i servizi (network)?

In caso di affidamento di servizi su scala nazionale, è prassi affidarsi ad un network, il quale individua e seleziona tutti



i soggetti che dovranno espletare i servizi commissionati nei vari territori.

Considerato che, per quanto riguarda i servizi di vigilanza armata e non, sono pochi i player di mercato che possono offrire direttamente e capillarmente servizi su tutto il territorio nazionale, affidarsi ad un network è in alcuni casi una scelta obbligata.

I vantaggi sono indubbi, sia a livello gestionale che organizzativo, in quanto il committente può interfacciarsi con un unico soggetto. Resta però il fatto che il committente non dovrebbe disinteressarsi completamente dei soggetti, individuati dalla società di intermediazione, che dovranno eseguire i servizi commissionati: il committente è e rimane "l'utilizzatore finale" dei servizi e rimane quindi soggetto alle regole sulla responsabilità solidale.

Quindi vale quanto detto in precedenza, non solo con riferimento all'individuazione della società di network, ma anche con riferimento ai singoli esecutori dei servizi. Proprio nell'ambito di servizi affidati tramite network, mi sono capitati casi emblematici in cui i portieri inviati a svolgere i



servizi non fossero regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato, ma avessero stipulato con la società esecutrice individuata dal network improbabili contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che, ovviamente, sono stati convertiti in sede giudiziale.

Quali altri aspetti il committente deve tenere in considerazione allorché decida di affidare a fornitori esterni una parte del proprio ciclo produttivo od alcuni servizi accessori (vigilanza, gestione mense aziendali, logistica e facchinaggio, pulizie...)?

È oggi assai comune che un imprenditore decida di affidare a società terze specializzate intere fasi della propria organizzazione produttiva, ricorrendo alla figura del contratto di appalto ex art. 1655 c.c.

Si pensi a tutti quei servizi che non rientrano nel core business aziendale, quali le attività di logistica e facchinaggio, la gestione delle mense, le attività di pulizia e non ultimo i servizi di sorveglianza armata, non armata e di accoglienza/reception.

In tali casi, l'imprenditore esternalizza parte della propria attività produttiva: rinuncia a svolgerla direttamente ed acquista dall'esterno l'opera o il servizio realizzato da un altro imprenditore specializzato nel settore, che si obbliga a fornire il servizio con *organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio* (questa è la definizione codicistica del contratto di appalto).

Occorre tenere presente, soprattutto in caso di appalti endoaziendali (ossia svolti all'interno degli stabilimenti del committente), che a volte può essere labile il confine tra appalto lecito (rispondente ai canoni di cui all'art. 1655 c.c.) ed una mera - e vietata - messa a disposizione di manodopera a basso costo da parte dello (pseudo) appaltatore in favore del committente.

Nel nostro ordinamento è infatti vietata la mera somministrazione di manodopera, se non effettuata da società di somministrazione autorizzate secondo le disposizioni vigenti.

Trattasi di questione di non poco conto in quanto, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste sia per lo pseudo-appaltatore sia per l'utilizzatore, i lavoratori impiegati in un appalto considerato non genuino hanno diritto di essere considerati a tutti gli effetti quali dipendenti dell'impresa committente ed hanno diritto alle retribuzioni previste dal CCNL applicato da quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, in caso di affidamento a società terze di opere o servizi, è fondamentale non solo predisporre un apposito contratto di appalto contenente tutti i requisiti formali previsti dalla normativa, ma anche che il concreto svolgimento del rapporto contrattuale avvenga in modo che non vi siano dubbi circa la reale riconducibilità della volontà delle parti allo schema del contratto di appalto.

L'appaltatore deve quindi gestire in modo autonomo il proprio personale inviato presso il committente e non vi devono essere indebite ingerenze da parte del committente nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori dell'appaltatore.

Qualora i responsabili del committente impartiscano direttamente direttive ai dipendenti dell'appaltatore, ne controllino l'operato e li riprendano in caso di errori o mancanze, questo è uno degli indici della natura non genuina - e quindi illecita - dell'appalto: infatti il controllo del committente si esplica sul risultato dell'opera o del servizio commissionato e non direttamente sull'operato dei lavoratori dell'appaltatore impiegati nell'appalto.

Poiché nel campo del diritto del lavoro è la sostanza che prevale sempre sulla forma, ritengo molto importante che i dipendenti del committente (responsabili di negozio, direttori di agenzie bancarie, responsabili di magazzino, etc, i quali tutti i giorni sono a contatto con i dipendenti dell'appaltatore) siano informati e formati sulla natura e la finalità del contratto di appalto e sul corretto modo di gestire i rapporti con l'appaltatore e la forza lavoro di quest'ultimo. Da qui, il più delle volte, dipendono le sorti della valutazione sulla genuinità o meno dell'appalto.